

## REGOLAMENTO

## PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

## TITOLO I - Principi generali.

## Art. 1 - Criteri.

La concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici avviene nel rispetto delle modalità fissate dal presente regolamento, e precisamente:

- rispondenza ad atti di natura programmatica approvati dal Consiglio Comunale;
- validità degli strumenti da mettere in essere per il coinvolgimento dei cittadini;
- avvio dei cittadini alla pratica sportiva;
- promozione dei valori storici, culturali, ambientali, sociali della città, con particolare riferimento al centro storico, alle frazioni ed alle aree maggiormente degradate;
- convegni, congressi o manifestazioni sportive;
- iniziative di sostegno alle attività produttive con incentivazione alle imprese artigiane o mediante servizi reali all'impresa;
- dibattito di argomenti di specifico interesse delle amministrazioni locali, anche in attuazione della legge 142/90 (coordinamento delle attività sul territorio, ambiente, agricoltura biologica, turismo, beni culturali);
- sostegno ad Enti, Associazioni e privati per la gestione di strutture sportive, ricreative, culturali, assistenziali e per l'espletamento di iniziative ed attività associative;
- interventi di carattere assistenziale, sociale e sanitario.

## Art. 2 - Contributi di carattere ricorrente.

Il Comune può assegnare contributi ad iniziative ricorrenti attuate da altri Enti, Associazioni o privati, la cui attività è controllata in tutto o in parte dall'Amministrazione Comunale nei termini fissati dall'atto costitutivo del richiedente o da apposita convenzione.

Il programma di attività ed il piano dei costi e dei ricavi sono esaminati dall'ufficio competente che predispone la proposta di deliberazione ed attesta la rispondenza dell'iniziativa ai criteri di cui all'art. 1.

## Art. 3 - Contributi.

Il Comune favorisce la riuscita delle iniziative organizzate dagli Enti, dalle libere forme associative o da privati, sostenendo anche finanziariamente i programmi di attività dei soggetti suddetti.

Annualmente la Giunta fissa i termini per la presentazione delle domande e determina le priorità di ordine settoriale sulla base degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio.

I termini per la presentazione delle domande e le priorità definite sono portati a conoscenza della cittadinanza attraverso manifesti ed altri idonei mezzi di diffusione.

La domanda va corredata dal programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento e del piano dei costi e dei ricavi con indicato l'ammontare di eventuali contributi di altri Enti pub-

blici o di privati.

La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per la corretta applicazione del regime fiscale.

Le domande di contributo sono istruite dal responsabile dell'ufficio che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, ne attesta la rispondenza ai criteri di cui all'art. 1, e le sottopone con proposta di deliberazione alla Giunta Comunale.

Il contributo è liquidato previa verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa nei termini previsti nella richiesta, a presentazione del rendiconto e della eventuale documentazione prescritta dalle leggi vigenti.

La Giunta può concedere contributi ad iniziative che per comprovate motivazioni non sono state incluse nel programma già approvato dalla Giunta ma che rientrino negli indirizzi fissati dal Consiglio.

#### Art. 4 - Patrocinio.

Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative di Enti, libere associazioni o privati.

La concessione del patrocinio può essere accompagnata dall'erogazione di un contributo, dalla messa a disposizione di strutture o servizi, dalle spese per la stampa e la spedizione di manifesti ed inviti.

La concessione del patrocinio descrive le strutture i servizi e le facilitazioni concesse.

Le facilitazioni di cui al 2° comma possono essere concesse anche disgiuntamente dal Patrocinio.

Il patrocinio che comporta oneri per il Comune è concesso dalla Giunta Comunale.

Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco.

Il patrocinio non può essere concesso per iniziative aventi scopo di lucro.

#### Art. 5 - Uso delle sale e delle strutture Comunali.

L'uso delle sale, delle strutture e attrezzature comunali è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato compatibilmente con le esigenze di servizio e con le determinazioni adottate dalla Giunta con le deliberazioni di cui all'art.4.

La Giunta determina le tariffe e le cauzioni per l'uso dei beni comunali.

In caso di più domande vale l'ordine di presentazione se esiste una scadenza preordinata.

In assenza di tale scadenza è prioritario l'uso per il quale viene fatta la richiesta.

## Art. 6 - Soggetti richiedenti.

I soggetti che intendono ottenere i contributi di cui all'art. 2 debbono depositare in Comune copia dello statuto o comprovare con idonei mezzi le finalità perseguite.

Gli altri soggetti debbono comprovare con idonea documentazione il possesso dei requisiti professionali riguardanti l'attività per la quale chiedono il contributo o comunque la loro costituzione in associazione.

Per i soggetti che operano nel campo dell'assistenza, si applicano le norme di legge in vigore.

## Art. 7 - Gestione degli impianti sportivi e ricreativi.

Il Comune può, con proprio atto di Giunta, concedere ad Enti, Associazioni o privati, la gestione di impianti sportivi sulla base dei seguenti criteri:

- Assenza di finalità di lucro;
- Società sportive affiliate alle rispettive federazioni o Enti di promozione o società sportive ad essi affiliate;
- Attività a favore dei giovani;
- Partecipazione a campionati indetti dalle rispettive federazioni;
- Numero degli iscritti.

Le domande vanno corredate dal programma di utilizzo della struttura, del piano costi - ricavi con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di Enti pubblici o privati.

La convenzione dettaglia gli obblighi del contraente ivi compreso l'importo del deposito cauzionale e di quanto dovuto a titolo di rimborso spese gravanti sul Comune per la gestione ed il mantenimento del bene.

La domanda è istruita dal responsabile dell'ufficio competente, che ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al 1° comma del presente articolo.

Qualora l'attività venga svolta in maniera difforme da quanto proposto, la Giunta revoca l'assegnazione del bene ed ingiunge al soggetto il pagamento di eventuali spese sostenute dal Comune in relazione all'attività svolta.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la concessione di strutture a carattere ricreativo.

## TITOLO II - Attività assistenziali.

## Art. 8 - Campi e modalità di intervento.

La Giunta Comunale interviene nel settore dell'Assistenza nelle seguenti forme:

- Sussidi sistematici od eventuali, a domanda degli interessati;
- Integrazione di rette;
- Esenzione totale o parziale dal pagamento di contribuzioni al Comune;
- Gestione della Casa di Riposo;
- Assistenza sociale e sanitaria agli anziani ed agli indigenti;
- Assistenza ai disabili;
- Promozione di attività di socializzazione per anziani, minori e categorie di cittadini più deboli;
- Tutte le altre forme di assistenza ritenute necessarie ai fini di

un miglioramento delle condizioni qualitative della vita.

L'ammissione all'assistenza avviene di regola attraverso la presentazione di apposita domanda da presentare annualmente entro il 30 settembre.

Le domande vengono istruite dal responsabile dell'ufficio che ne attesta la rispondenza ai criteri di cui al 1° comma del presente articolo e sono sottoposte con proposta di deliberazione alla Giunta Comunale.

La Giunta può intervenire anche per necessità che si potranno verificare occasionalmente, prescindendo dal termine di presentazione della domanda.

Il Sindaco per casi particolarmente urgenti può erogare piccole somme tramite il servizio di Economato.

### TITOLO III - Edilizia agevolata e convenzionata.

Art. 9 - Aree per l'edilizia agevolata e convenzionata.

Le aree per l'edilizia convenzionata ed agevolata sono assegnate con i criteri e le modalità di cui alla legge n. 167 del 18 aprile 1967 o previste dalle altre leggi vigenti.

### TITOLO IV - Albo dei beneficiari di provvidenze.

Art. 10 - Istituzione albo.

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vengono registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

Art. 11 - Struttura dell'albo.

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 12 - RegISTRAZIONI.

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 13 - Gestione ed aggiornamento.

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonchè per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

### TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie.

#### Art. 14 - Disposizioni finali

Le domande tese ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento devono indicare il nome del legale rappresentante dell'Ente o Associazione richiedente cui verrà erogato il contributo o consegnato il bene.

Le decisioni adottate in ordine alle richieste presentate ai sensi del presente regolamento sono comunicate al richiedente.

Qualora siano di carattere negativo vanno indicate le possibilità di ricorso.

In occasione della discussione in Consiglio del Conto Consuntivo, l'assessore al bilancio presenta un rendiconto analitico dei contributi, sussidi e vantaggi economici erogati in base al presente regolamento.

Le iniziative finanziate dal Comune devono essere effettivamente svolte e debitamente corredate di tutta la necessaria documentazione.

#### Art. 15 - Disposizione transitoria.

Limitatamente all'anno 1991 il Sindaco può indicare termini di presentazione delle domande diversi da quelli descritti nel presente regolamento.